Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

La giurisprudenza crea "reati satelliti" contro i crimini ambientali con maggiore efficienza delle leggi di settore

Cassazione: lo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi configura il reato di disastro "innominato" (art. 434 Codice Penale) in quanto idoneo a porre in pericolo l'incolumità pubblica

Corte di Cassazione, Sezione terza penale - Sentenza 1 marzo 2008, n. 9418

Editoriale 8 aprile 2008

A cura di Maurizio Santoloci

Mai come in questo momento si è avvertita la necessità di una rinnovata e forte presenza giurisprudenziale sul tema dei crimini connessi a forme devastanti di gestione illecita di rifiuti. Ed ecco una pronuncia della Suprema Corte che è al passo con i tempi e fotografa – meglio del legislatore che sembra albergare in un'altra dimensione (quasi sopita ed onirica) rispetto a tali fenomeni – la vera realtà dei fatti e fornisce con interventi "satelliti" nuovi strumenti sostanziali e procedurali per il contrasto alla delinquenza ambientale.

La Cassazione – infatti – con la sentenza in data 28 febbraio 2008, n. 9418 della terza Sezione Penale interviene nella questione dei rifiuti campani stabilendo un principio innovativo e di straordinaria importanza: l'accumulo sul territorio e lo sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti sono condotte che possono integrare il grave reato di disastro "innominato" (art. 434 Codice Penale) in quanto idonee a porre in pericolo l'incolumità pubblica. E questo stante la loro elevata portata distruttiva dell'ambiente per la loro durata in termini temporali e l'estensione in termini spaziali. Tale tipo di inquinamento, sottolinea la Corte, crea sul territorio un danno di eccezionale gravità, che seppur può essere non irreversibile è comunque non eliminabile con le normali opere di bonifica.

I fatti traggono origine da imponente attività istruttoria (rappresentata da intercettazioni telefoniche, appostamenti, riprese filmate, sequestri e dichiarazioni di soggetti coinvolti nelle indagini) in base al quale il Pubblico Ministero ha individuato la esistenza di una organizzazione criminale dedita al traffico illecito dei rifiuti. In estrema sintesi, secondo la impostazione accusatoria, i rifiuti speciali pericolosi costituiti dai fanghi derivanti dal ciclo di depurazione delle acque ed i rifiuti liquidi delle navi approdate nel porto di Napoli) e destinati ad alcuni centri di compostaggio, al posto di subire il necessario trattamento, erano smaltiti illecitamente (quasi tutti sparsi su terreni agricoli o nei corsi d'acqua).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

E questo – tra l'altro – conferma la teoria "storica" sostenuta da sempre su queste pagine in base alla quale oggi lo sversamento di rifiuti sui terreni e nelle acque – spesso mascherato da abili ricorsi a presunte deroghe di legge tratte dalle prassi consuetudinarie – è uno dei maggiori crimini emergenti nel settore della gestione illecita in questo settore. Ciò avveniva con un collaudato meccanismo di complicità di produttori di rifiuti, gestori degli impianti di compostaggio, titolari e dipendenti delle ditte di trasporto, titolari di aziende agricole (e si noti come le inchieste stanno sempre più dimostrando che il settore della presunta agricoltura oggi troppo spesso in modo seriale e sistematico viene utilizzato per mascherare attività di smaltimento criminale di rifiuti, richiamando come schermo presunti e mal letti usi a fine di "utilizzazioni agronomiche" che spesso altro non sono che collaudate scusanti per riversare sulla terra ogni tipo di rifiuto pericoloso, trasformando il territorio in una immensa pattumiera a cielo aperto).

Tra i partecipanti del consorzio criminoso è stato individuato un soggetto specifico (il cui nome omettiamo secondo le regole giornalistiche) cui è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di associazione per delinquere, traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale; la misura è stata commutata poi dal Tribunale del riesame negli arresti domiciliari. Secondo l'accusa erano stati effettuati svariati trasporti di rifiuti liquidi provenienti da navi o provenienti dai fanghi da un depuratore e destinati ad impianto di compostaggio ma in realtà, i rifiuti non ricevevano il necessario trattamento e venivano dispersi nell'ambiente. Come ormai spesso accade, mentre pifferai magici giuridici su riviste ed in seminari ancora suonano le melodie arcaiche delle presunte "utilizzazioni agronomiche" che dovrebbero porre in deregulation enormi masse di rifiuti anche industriali in un presunto contesto normativo che è ormai terreno di coltura per ogni tipo di crimine che – sfruttando queste presunte ed affatto veritiere aree di esonero dalla normativa sui rifiuti – hanno ormai inteso che la terra è il luogo naturale ed unico di riversamento di ogni rifiuto. Basta usare la parolina magica: "utilizzazione agronomica". Ed allora tutto è permesso. O ameno lo è nella errata interpretazione di taluni. Che noi – sia chiaro – non abbiamo mai condiviso e me diamo conto sistematicamente sulle pagine di questa testata ed ogni occasione seminariale ed editoriale.

Ma torniamo al caso di specie. L'indagato per l'annullamento della ordinanza sopra citata ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. La difesa dell'indagato - dopo avere rilevato che la attività era limitata al trasporto dei rifiuti e non gli può essere imputata a titolo di concorso la loro successiva ed illecita destinazione - incentra le sue critiche sulla configurabilità del reato previsto dall'articolo 434 C.p.. Deduce la insussistenza degli elementi materiali necessari per la integrazione della fattispecie; rileva che, anche per carenza di accertamenti tecnici, non è stata verificata la impossibilità di bonifica che rappresenta l'elemento che distingue il disastro dal danno ambientale; lamenta la mancanza di ogni indagine sul danno permanente ed irreversibile e sul pericolo per la salute pubblica.

Ma la Cassazione ritiene che "le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento." E precisa la Suprema Corte: " Il Tribunale, nella ordinanza impugnata, ha avuto cura di elencare analiticamente le esaustive indagini effettuate e di riportare in toto il contenuto delle intercettazioni che riguardano l'attuale indagato (sul contenuto delle quali e sulla loro interpretazione, il ricorrente non ha

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

formulato censure). In tale modo, questa Corte, senza la necessità di compulsare gli atti processuali, è stata posta in grado di verificare come si è articolata la tesi accusatoria e di controllare come la conclusione dei Giudici di merito sulla esistenza di indizi di colpevolezza, connotati con il requisito della gravità, sia in sintonia con le acquisite emergenze. Le indagini hanno accertato l'esistenza ed operatività di una complessa struttura organizzativa dedita alla commissione di una pluralità di reati in tema di traffico illecito di rifiuti di cui l'attuale ricorrente era consapevole di partecipare, e partecipava, con il suo fattivo contributo dalla circostanza che l' (...) teneva i contatti con numeroso membri della organizzazione e dalla entità del suo apporto nello illecito traffico di rifiuti, i Giudici hanno tratto la ragionevole conclusione sulla sua posizione di preminenza nel sodalizio. Nei motivi di ricorso, l'(...) tende a sminuire il suo ruolo fino a sostenere che la sua attività si limitava al trasporto dei rifiuti agli impianti di compostaggio e non era notiziato del loro successivo destino. La tesi difensiva trova una decisiva smentita - come correttamente osservato dai Giudici di merito - nel tenore delle intercettazioni e nella circostanza (evidenziata dagli appostamenti della Polizia) che i rifiuti trasportati dalla ditta del ricorrente non erano inviati al luogo deputato per il loro lecito smaltimento."

Ma il punto che più ci interessa commentare in questa sede – al di là del caso specifico – è la questione di principio giuridico, dato che assume un carattere generale applicabile anche a tante altre fattispecie similari. Infatti il Supremo Collegio stabilisce: "(…) Relativamente al delitto previsto dall'articolo 434 c.p., si osserva come il requisito che connota la nozione di "disastro" è la "potenza espansiva del nocumento" e l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità" come emerge dai lavori preparatori del codice penale. Una recente sentenza della Cassazione (sezione 5 n° 40330/2006), che ha affrontato in modo approfondito la esegesi della norma, ha precisato che il termine disastro implica sia cagionato un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità " straordinariamente grave e complesso", ma non "eccezionalmente immane"; pertanto "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone" (conf. Cassazione Sezione 5 sentenza 11486/1989). Nel caso concreto, i Giudici hanno evidenziato una imponente contaminazione di siti realizzata dagli indagati mediante l'accumulo sul territorio e lo sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi. Tali condotte hanno insita una elevata portata distruttiva dello ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese ed hanno una alta potenzialità lesiva tanto da provocare un effettivo pericolo per la incolumità fisica di un numero indeterminato di persone. La durata in termini temporali e l'ampiezza in termini spaziali delle attività di inquinamento giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella contestata ipotesi di reato di disastro innominato; questo delitto comporta un danno, o un pericolo di danno, ambientale di eccezionale gravità non necessariamente irreversibile, ma certamente non riparabile con le normali opere di bonifica. Gli inquinamenti cumulativi degli indagati hanno determinato gli effetti lesivi ricordati per la realizzazione dei quali si è inserita con efficienza causale (quanto meno di aggravamento della situazione di pericolo) la condotta antigiuridica dell'(...). La tesi difensiva, tendente a dimostrare l'ignoranza dell'indagato dell'illecito deposito dei rifiuti sul suolo e nell'acqua, si è dimostrata inconsistente. (…)".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Questo fondamentale principio stabilito dalla Cassazione è chiaro, solare e non credo che ci sia molto da aggiungere e commentare. Ma solo da condividere. Con un auspicio: che tali segnali forti ed autorevoli della Suprema Corte, in grado di fornire nuovi importanti strumenti diretti ed indiretti nel campo del contrasto ai crimini ambientali, vengano recepiti da tutti, in primo luogo le forze di polizia statali e locali. Sulla base di un presupposto: oggi le norme ambientali specifiche (T.U. ambientale in prima fila) sono leggine che a livello di prevenzione e repressione dei grandi reati criminali non servono praticamente a nulla; sono - salvo eccezioni rare – piccole ed innocue contravvenzioni di scarso rilievo, molte di pura forma e non di sostanza (basti pensare ai reati di "inquinamento" basati sui valori tabellari da accertare dentro l'azienda tramite il pozzetto e non sul corso d'acqua danneggiato…), con pene modestissime, prescrizioni brevi, strumenti procedurali investigativi invasivi totalmente inibiti. Una paccata sulle spalle di rimbrotto ai criminali ambientali. O poco più. Da sempre una giurisprudenza attenta e previdente ha creato reati "satelliti" per supplire a questa cronica carenza di leggi speciali, in attesa di quella chimera dei "delitti ambientali" che io aspetto da un quarto di secolo… Reati importanti e "supplenti" come il danneggiamento aggravato di acque pubbliche del codice penale applicato all'inquinamento idrico, il "furto venatorio" per arrestare i bracconieri, gli avvelenamenti colposi e dolosi di acque pubbliche, e tanti altri sono stati in questi anni gli strumenti sostanziali e – soprattutto – indirettamente procedurali per contrastare i crimini ambientali di varia natura. E su questa strada si deve proseguire. Il resto sono chiacchiere. E lunghe attese di quello che verrà (tra cui i famosi "delitti ambientali" che pure stavolta si sono estinti insieme a questa ennesima legislatura che ancora non è stata in grado di approvarli, nonostante tante altre e ripetitive belle promesse).

Dunque, in tale contesto, sentenze della Cassazione come questa in commento sono l'unica cosa seria che oggi abbiamo per trovare utili spunti e strumenti a livello sostanziale e procedurale per applicare reati significativi e proporzionati ai grandi episodi di delinquenza ambientale. Tratti dal codice penale, li esportiamo legittimamente nel campo della normativa ambientale con l'avallo indiscusso ed indiscutibile della Cassazione la quale non crea certo leggi ma – a fronte di leggi specifiche create per esercitare solletico di fastidio ai criminali ambientali – fornisce da oltre venti anni strumenti giuridici straordinari e concretamente utili per operare a difesa della legalità ambientale.

Dunque, il nostro messaggio è – come sempre – chiaro e lineare. E diretto a tutti coloro che sono impegnati nel campo del contrasto a crimini ambientali, forze di polizia statali e locali in primo luogo. Prendete carta e penna, annotate questa ed altre sentenze della Cassazione, lasciate perdere i prontuarietti con gli schemini asettici, ed applicate questi principi per casi similari, traendo dalla giurisprudenza della Cassazione l'estratto di principio che – al di là del caso concreto sul quale è stato costruito – non vale solo per quell'evento ma è di carattere generale e di applicazione trasversale, laddove ne sussistono i presupposti in fatto ed in diritto.

Maurizio Santoloci

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248